DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 5 luglio 2003, non più in vigore dal 3 ottobre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza
Estremi	Decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-garantire-la-continuita-delle-forniture-di/art-3-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it